Decreto-legge del 2 marzo 2012 n. 16

Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012 - Nota: Convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44.

Articolo 2 -

Art. 2 Comunicazioni e adempimenti formali In vigore dal 29 aprile 2012 Modificato da: Legge del 26/04/2012 n. 44 Allegato

- 2. A decorrere dall'esercizio finanziario 2012 possono partecipare al riparto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli enti che pur non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti per l'ammissione al contributo:
 - a) abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- b) presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre;
- c) versino contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'<u>articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471</u>, secondo le modalità stabilite dall'<u>articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241</u>, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.